Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.3 - Ancona Marzo 2016

Una forte eredità morale

Un grande dolore ed una immensa tristezza, non saprei come altrimenti definire la scomparsa del Conte Marcello Ferretti di Castelferretto. Dolore per la perdita di una persona alla quale devo molto umanamente e professionalmente, tristezza per la scomparsa di un maestro di vita, come un secondo padre.

Il Conte od il Presidente come lo chiamavano i più, oppure semplicemente Marcello, per gli amici più stretti, ha segnato la vita economica dell'agricoltura marchigiana per oltre un trentennio.

Agronomo, imprenditore agricolo vero, ha iniziato la conduzione, della azienda di famiglia molto presto dopo la scomparsa prematura del padre Guido, con l'aiuto determinante della madre Liana, dove, unitamente alle coltivazioni tradizionali, conduceva un allevamento di vacche da latte e successivamente uno di galline ovaiole, che lo indusse a fondare una cooperativa ad hoc, che si occupasse di produzione di mangime, nonché selezione, confezionamento e vendita di uova da mensa: il noto CO.P.AV (Consorzio Provinciale Avicolo) del quale è, da sempre, stato il Presidente.

Innumerevoli, quindi, i suoi incarichi, iniziando dagli anni settanta come Presidente del FAI (Federazione Nazionale Apicoltori) e del Consorzio Apistico Provinciale; dal 1991 al 2015 Presidente del

SOMMARIO

APERTURA

- *Una forte eredità morale* **pag.1,2**

ECONOMICO

- *C.I.L.A.* **pag. 3**
- *Nuovo Conto Termico* **pag. 4,5**

LEGALE

- *Comunicazione dimissioni volontarie* **pag.6,7**
- *Decreti legislativi 7 e 8* **pag.8-10**

FISCALE

- *Rendita catastale unità immobiliari* **pag.11,12**

SICUREZZA SUL LAVORO

- *Obbligo corsi di formazione* **pag.12**

www.anconaconfagricoltura.it

www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale –70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

Consorzio Agrario Provinciale di Ancona che ha guidato in maniera ferma, facendolo passare indenne attraverso i marosi della Federconsorzi e renderlo l'unico Consorzio Agrario, in ottima salute, del centro-sud Italia.. Ma soprattutto Presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona (dal 1985 a pochi giorni fa).

Oltre a ciò, per circa 20 anni, è stato componente della Giunta della Camera di Commercio di Ancona, e dalla fine degli anni 90 agli inizi degli anni 2000 Consigliere Nazionale di ANB (Associazione Nazionale Bieticoltori) e Presidente di SADA (Società di ANB che gestiva la commercializzazione del seme di bietola).

Insomma, era veramente ed inconfondibilmente "il Presidente". Di carattere deciso, asciutto, a volte ruvido, sempre fermo nelle sue decisioni e difficile da contraddire, anche se, a volte, tornava suo suoi passi e riconosceva, senza troppo dimostrarlo, un eventuale errore. Per la verità ciò succedeva molto raramente, non a caso i risultati economici che ha ottenuto gli hanno dato ogni volta ragione.

Sempre disponibile per ogni evenienza, aveva contatti costanti con i suoi collaboratori, i quali mai avrebbero preso una decisione definitiva senza averlo prima consultato. In questi oltre 20 anni ci sentivamo quasi giornalmente, preferibilmente la sera, dopo le 21, quando si faceva il resoconto della giornata o si stabiliva il da farsi per il giorno dopo. Certo non sempre era facile, ma alla fine si riusciva a trovare la quadra e tra i pochi difetti ed i grandi pregi che posso ricordare il principale è che una volta data la sua parola la manteneva fino in fondo e mai si sarebbe tirato indietro.

Se ne andato velocemente, senza clamori, in maniera riservata e signorile, così come ha vissuto.
Negli ultimi tempi, per ovvi motivi, aveva lasciato molti dei sui innumerevoli incarichi ma era sempre pronto ad esprimere una sua valutazione cosa che, per quanto mi riguarda, fino all'ultimo ho sempre cercato.

Sarebbe però retorico oltre che errato dire che con Marcello si chiude un'epoca poiché ancora oggi alla guida delle organizzazioni che ha presieduto e all'interno delle aziende che ha guidato ci sono gli amici ed i collaboratori formati alla sua "scuola" e scelti da lui stesso.

Anche se con dolore si va avanti dunque ma consapevoli della responsabilità ancora maggiore rispetto al passato dovuta alla forte eredità morale che ci ha lasciato.

Sembra impossibile e pensavamo che ciò non dovesse mai avvenire ma così non è, e se ripenso alle lunghe chiacchierate, su tanti argomenti seri o allegri, di politica o culturali, la prima cosa che mi viene in mente è il titolo di un romanzo di Ernest Hemingway. che Marcello a volte, ricordava, citando "non chiedere mai per chi suoni la campana. Essa suona per te"……..

Alessandro Alessandrini

C. I. L. A.
Cassa Integrativa Lavoratori Agricoli

Sede Legale: Corso Mazzini n. 107 - Ancona
Recapito corrispondenza: Viale Trieste n.30 - Jesi, tel 0731 56555 – fax 0731 226840

Contributi e Diarie VALIDE DAL 01/01/2016

22 Febbraio 2016
Alle Aziende Agrarie Interessate
Loro Sedi

Di seguito si riportano le contribuzioni e le diarie valide dal 1 Gennaio 2016. Si ricorda che le aziende agricole che hanno alle proprie dipendenze lavoratori occupati nell'anno 2016 dovranno compilare le denunce relative ai trimestri 1-2-3 e 4 e farle pervenire alla Cassa entro e non oltre il 25° giorno successivo ai trimestri di riferimento (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) precisando cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, residenza ed indirizzo, data di assunzione e di eventuale licenziamento, qualifica (livello) e giornate di lavoro svolte nel trimestre, attribuendo a tutti gli operai a tempo indeterminato 26 giornate mensili, escludendo solo le eventuali giornate di malattia e di infortunio, ed agli operai a tempo determinato quelle di effettivo impiego.
Il totale delle giornate verrà riportato a tergo dello stesso, nel quadro contributi dovuti alla Cassa moltiplicato per il contributo giornaliero che per il 2016 è stato confermato nelle seguenti misure.

Operai a tempo indeterminato e salariati fissi €. 1,86
(contributo assistenziale € 1,17 - contributo contrattuale € 0,69
di cui € 1,04 a carico dell'azienda e € 0,82 a carico del lavoratore

Operai a tempo determinato €. 2,16
(contributo assistenziale € 1,36 - contributo contrattuale € 0,80)
di cui € 1,22 a carico dell'azienda e € 0,94 a carico del lavoratore

L'importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario (senza commissioni se effettuato presso le agenzie Banca Marche) sul c/c 9542 Banca delle Marche – Agenzia 1 – Jesi ABI 6055 CAB 21206
IBAN IT 11 A 06055 21206 000000009542, o a mezzo c/c postale n. 13577606 intestato - Cassa Integrativa Lavoratori Agricoli - C.I.L.A. .
Si riportano qui di seguito gli importi dei sussidi giornalieri spettanti ai lavoratori agricoli in caso di malattia od infortunio, nel rispetto delle norme vigenti.

SUSSIDIO GIORNALIERO PER INFORTUNIO

					Area 3 (ex op. comuni)	Area 2 (ex op.qualific.)	Area 1 (ex op.spec.)
dal	**2°**	al	**4°**	giorno successivo all'infortunio	€ **57,79**	**58,65**	**59,53**
dal	**5°**	al	**90°**	giorno	€ **22,75**	**23,09**	**23,42**
dal	**91°**	alla guarigione clinica			€ **14,14**	**14,35**	**14,56**

SUSSIDIO GIORNALIERO PER MALATTIA

per	**i primi 3** giorni successivi all'insorgere della malattia				€ **45,50**	**46,17**	**46,87**
dal	**4°**	al	**20°**	giorno	€ **16,59**	**16,85**	**17,10**
dal	**21°**	al	**50°**	giorno	€ **7,99**	**8,11**	**8,21**
dal	**51°**	al	**180°**	giorno	€ **17,82**	**18,09**	**18,36**

Si ricorda che l'indennità di malattia viene corrisposta dal 1° giorno dall'insorgere dell'evento

SUSSIDIO PER MATERNITA'

a- Obbligatoria	importo complessi	€ **843,87**	**856,52**	**869,19**
b- Facoltativa	importo complessivo	€ **590,71**	**599,56**	**609,46**
		(a giornata € 3,28)	(a g. 3,34)	(a g. 3,39)

INDENNITA' DI RICOVERO OSPEDALIERO (senza intervento chirurgico)

Dalla **1°** alla **3° notte** - importo giornaliero -	€ **31,55**	**33,65**	**35,75**

Le domande, per ottenere il sussidio giornaliero di malattia ed infortunio, debbono essere presentate alla Cassa entro 180 giorni dalla fine del periodo da indennizzare o entro 180 giorni dalla data della riscossione della indennità liquidata dall'INPS o INAIL **pena la decadenza,** redatte su apposito modello. Per l'assegno di maternità si presentano entro sei mesi dalla data dell'evento, allegando copia del certificato di assistenza al parto o dell'estratto del certificato di famiglia e cedola di indennità liquidata dall'INPS.
Copia della presente deve essere portata a conoscenza dei lavoratori dipendenti ed affissa in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
Per ulteriori precisazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici delle Organizzazioni sindacali e di categoria.

Distinti saluti.

Il Consiglio di Amministrazione

Nuovo Conto Termico

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, il **DECRETO 16 febbraio 2016 recante "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili" (decreto denominato Conto termico 2.0).**

Il decreto, che modifica la disciplina introdotta dal DM 28 dicembre 2012, entrerà in vigore il 31 maggio 2016.

L'obiettivo del nuovo conto termico è quello di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica attraverso l'ampliamento degli interventi di efficienza energetica incentivabili, la semplificazione delle modalità di accesso e l'innalzamento della soglia per l'erogazione con rata unica.

In attesa di poter fornire un approfondimento del testo (seguirà circolare) si riportano brevemente alcune prime indicazioni in merito agli interventi finanziabili, all'incentivo ed alle semplificazioni introdotte dal nuovo conto termico.

1. Interventi ammissibili realizzati da soggetti privati:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (caldaie/stufe/termocamini);

- l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento;

- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Si segnala che per le sole aziende agricole, è prevista l'incentivazione oltre che nei casi di sostituzione anche nei casi di nuova installazione di impianti a climatizzazione invernale dotati di generatori di

calore alimentati da biomassa.

Inoltre per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione che vengono realizzati in aree non metanizzate e per le sole aziende agricole che svolgono attività agroforestale, è consentita la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa. Tale deroga è concessa solo se il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri del generatore è pari a 1,5.

Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore quali caldaie, stufe e termocamini, installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. La taglia massima degli impianti passa da 1 MW del primo conto termico, a 2 MW.

Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, e' consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup, ciò al fine di garantire la produzione in serra in caso di fermo della caldaia biomasse.

2. Incentivo

- L'incentivo, che nella maggior parte dei casi va a coprire il 40% dell'investimento, è del 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F; se l'isolamento è accompagnato dall'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale è del 55% per entrambi gli interventi. Fino ad arrivare al 65% per la trasformazione in "edificio a energia quasi zero" e per la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti;

- Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell'Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l'isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 50% per i privati;

- Per importi fino a 5mila euro l'incentivo viene corrisposto in un'unica rata;

- I termini per l'erogazione dell'incentivo dalla conclusione della procedura vengono dimezzati, passando da 180 giorni a 90.

3. Semplificazioni

È stata eliminata l'iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW.
Il GSE dovrà anche predisporre una modulistica predeterminata e semplificata per la presentazione della domanda. Sarà redatta una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2 per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Acquistando uno dei prodotti della lista, l'operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell'apparecchio.
Saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute (il DM 28 dicembre 2012 prevede che le spese siano certificate con fattura o bonifico bancario o postale).

Si segnala che a breve dovrebbe essere disponibile sul sito internet www.gse.it una pagina web dedicata al nuovo Conto Termico. Il Gse nel frattempo ha aggiornato il Contatore che consente di visualizzare i principali dati sull'andamento del meccanismo incentivante "Conto Termico", introdotto dal DM 28 dicembre 2012.

Modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale

Con la finalità di evitare il fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco" e rendere inefficaci le dimissioni e le risoluzioni consensuali presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto, all'art. 26 D. Lgs. n. 151/2015, l'introduzione di una specifica e rigorosa procedura.

A partire, pertanto, dalle dimissioni comunicate dal 12 marzo 2016, tutti i lavoratori subordinati, con l'eccezione di alcune ipotesi, dovranno utilizzare la nuova procedura telematica disciplinata dal decreto del Ministero del lavoro per manifestare la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro.

Va da sé, quindi, che tutte le dimissioni pervenute sino all'11 marzo 2016 continueranno a seguire la già conosciuta procedura di convalida.

La nuova procedura non si applica:

a) ai rapporti di lavoro domestico;

b) ai recessi intervenuti nelle sedi c.d. "protette" (commissioni di certificazione, Direzione Territoriale del Lavoro, organismi sindacali e sedi individuate dalla contrattazione collettiva);

c) al recesso durante il periodo di prova;

d) nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate esclusivamente presso la Direzione del lavoro competente per territorio;

e) ai rapporti di lavoro marittimo in quanto regolati dal Codice della Navigazione;

f) ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

Sotto il profilo operativo il lavoratore o la lavoratrice che intende rassegnare le proprie dimissioni o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovrà compilare,

con modalità esclusivamente telematiche, un modulo messo a disposizione in apposita sezione (disponibile solo dal 12 marzo) "sistema informatico SMV" del sito www.lavoro.gov.it, secondo due distinte modalità:

1. ***procedura diretta:*** in questa ipotesi il lavoratore deve essere in possesso del PIN INPS dispositivo e, dopo essersi registrato al sito www.cliclavoro.gov.it per la creazione di una propria utenza, potrà accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione e il successivo inoltro del modulo attestante la propria volontà di dimettersi. Qualora non fosse provvisto di PIN INPS dispositivo, il lavoratore dovrà, prima di procedere alle dimissioni e qualora non intenda avvalersi di un intermediario, inoltrare specifica richiesta per ottenerlo all'Istituto, accedendo al sito www.inps.

2. ***procedura assistita:*** in alternativa alla prima ipotesi il lavoratore potrà richiedere assistenza ad un intermediario abilitato.

I soggetti abilitati sono:

a) **patronati;**

b) **organizzazioni sindacali;**

c) **enti bilaterali;**

d) **commissioni di certificazione.**

In questa ipotesi l'accesso alla procedura "sistema informatico SMV" viene effettuata dai predetti soggetti che avranno cura di accertare l'identità del lavoratore.

Nella compilazione del modulo il lavoratore dovrà porre particolare attenzione al campo "data di decorrenza dimissioni/risoluzioni consensuali" tenendo conto dei termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.

E' opportuno ricordare che il lavoratore potrà revocare la decisione di dimettersi entro i 7 giorni dalla data di trasmissione utilizzando le predette modalità.

Completata la compilazione, il modulo verrà inoltrato automaticamente, tramite il sistema informatico SMV, all'indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro ed alla Direzione territoriale competente. Una volta pervenuto il modulo compilato, le dimissioni potranno essere considerate valide e, entro i consueti cinque giorni successivi dalla data di cessazione, occorrerà procedere alla comunicazione da inoltrare ai competenti servizi per l'Impiego.

Rimane, quindi, necessario procedere a comunicare tempestivamente allo scrivente Studio la ricezione del predetto modulo onde consentire i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel caso in cui il lavoratore dovesse utilizzare una modalità non conforme a quanto riportato in precedenza, suggeriamo di sollecitare i lavoratori a perfezionare il recesso pena l'inefficacia dello stesso ed il rischio di dover procedere al licenziamento disciplinare con conseguenti oneri economici.

In ultimo, è opportuno ricordare che la norma prevede un gravoso apparato sanzionatorio nel caso in cui si rilevi un'alterazione, da parte del datore di lavoro, del modulo attraverso il quale viene manifestata la volontà del lavoratore.

In particolare, è prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 5.000 a euro 30.000.

Tamara Capradossi
Consulente del Lavoro
Confagricoltura Ancona Servizi srl

Abrogazione come reato di norme contenute nel Codice Penale e depenalizzazione di diversi reati a illecito amministrativo

Due decreti legislativi numeri 7 ed 8 (il primo sull'abrogazione di reati e sostituzione con sanzioni civili, mentre il secondo contiene disposizioni di depenalizzazione vere e proprie) sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016. Pertanto, dal 6 febbraio 2016, diversi reati non sono più sanzionati sul piano penale.

Con il decreto legislativo n. 7 del 2016 sono state abrogate diverse disposizioni del Codice Penale che possono avere incidenza nella vita e nelle relazioni sociali nonché economiche e precisamente sono stati abrogati i reati di:

- Falsità in scrittura privata (art. 485 cp)
- Falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 cp)
- Ingiuria (art. 594 cp)
- Sottrazione di cosa comune (art. 627 cp)
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 cp)

Fra queste figure, tra quelle di maggiore interesse, sono sicuramente il reato di falsità di scrittura privata (che si sostanzia nella formazione di una scrittura privata o in una alterazione della stessa, come si potrebbe verificare in materia di contratti di affitto per le finalità più diverse), il reato di sottrazione di cosa comune, che si realizza allorquando il comproprietario, socio o coerede, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune.

Si tratta di fattispecie penali applicate, come l'esperienza insegna, in molte controversie aventi ad oggetto la rivendicazione di quote di proprietà o la gestione di capitali mobiliari o immobiliari di società, esercitata in modo esclusivo ed unilaterale da un socio.

I fatti, che integrano gli estremi di reato, legittimano le parti offese e/o danneggiate a proporre azione civile, per ottenere dal Giudice ordinario, la rifusione dei danni, ovvero la restituzione di beni illecitamente sottratti.

L'illecito penale degrada a illecito civile con risvolti di natura amministrativa in ordine alla sanzione.

Pertanto, i fatti non più costituenti reato in precedenza elencati, se dolosi (e quindi ove commessi non con colpa) obbligano l'autore del danno, oltre che alla restituzione e al risarcimento secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

La sanzione pecuniaria civile viene indicata da un minimo di euro duecento a euro dodicimila.

Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria, al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa e/o danneggiata.

L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

Con decreto legislativo n. 8 del 2016, invece, sono state depenalizzate diverse fattispecie penali, sanzionate con la multa o con l'ammenda.

Depenalizzazione

Attraverso il decreto legislativo n. 8 del 2016, si vuole trasformare taluni reati in illeciti amministrati volta a deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale.

In tale prospettiva, l'ambito applicativo della depenalizzazione è individuato dalla legge delega, in base a due diversi criteri:

- il primo che, riferendosi a tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, sancisce una clausola generale per una depenalizzazione per così dire "cieca" e cioè di portata orizzontale.
- Il secondo, invece, si fa carico di indicare, in modo specifico, le fattispecie su cui la depenalizzazione interviene. In quest'ultimo caso si parla di depenalizzazione "nominativa".

Tuttavia la clausola generale di depenalizzazione non opera con riferimento alle fattispecie contenute nel codice penale, con la sola pena pecuniaria.

Nell'intento di attribuire il massimo ambito applicativo alla clausola generale, la depenalizzazione può trovare ingresso, anche relativamente ai reati puniti nell'ipotesi base con la sola pena pecuniaria, ma con aggravante sanzionata con pena detentiva solo, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.

L'articolo del decreto chiarisce, dunque, espressamente che la depenalizzazione opera anche quando le violazioni punite con la sola pena pecuniaria sono, nelle forme aggravate, punibili con la sola pena detentiva, precisando che, in questo caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome, a seguito del venir meno della natura penale della disposizione base.

Con riferimento alla clausola generale di depenalizzazione, sono previsti tre gruppi di reati puniti con multa o ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro il primo a 20.000 euro il secondo; ovvero superiore a 20.000 euro il terzo. Ad essi corrisponde una sanzione pecuniaria amministrativa compresa rispettivamente tra 5.000 e 10.000 euro, tra 5.000 e 30.000, ovvero tra 10.000 e 50.000.

Se per le violazioni previste è fissata una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 5.000, né superiore ad euro 50.000.

Favor rei

Per il principio del favor rei le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreti divenuti irrevocabili.

Questo comporta (in applicazione anche dei principi generali in materia penale) che nel caso di procedimenti pendenti per uno dei suddetti reati, il fatto commesso sarà perseguito come illecito amministrativo, essendone cessata la rilevanza penale del comportamento.

Disposizioni applicabili

Nel procedimento amministrativo per l'accertamento dell'illecito e per l'irrogazione delle sanzioni, devono essere seguite le regole procedurali prevista dalla legge n. 689 del 1981, ossia contestazione della violazione, invio verbale all'autorità amministrativa competente, possibilità di trasmettere scritti difensivi a tale autorità o essere ascoltato personalmente, facoltà di estinguere la violazione, mediante un pagamento in misura ridotta della sanzione, eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Autorità competenti a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione amministrativa.

Le autorità competenti a ricevere

il rapporto e ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria sono quelle già individuate dal legislatore, nelle stesse fonti che introducono la sanzione. Se tale specifica individuazione non è fatta, è competente l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, il prefetto (art. 17, comma 1, legge 689/81).

Al riguardo nei verbali di accertamento sono solitamente indicate le autorità competenti ad applicare la sanzione amministrativa ed a ricevere le osservazioni e deduzioni ex art. 18, legge n. 689/1981.

Lo stesso Prefetto è individuato come autorità competente in relazione alla depenalizzazione di specifici articoli del Codice Penale.

Per c.d. depenalizzazioni "nominali", l'autorità competente è il Prefetto, tranne nei seguenti casi:

- violazioni del diritto d'autore e violazioni della disciplina sulle ritenute previdenziali, di competenza delle autorità già indicate dal legislatore;
- violazioni relative ai materiali radioelettrici, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
- violazioni relative agli impianti di distribuzione dei carburanti, di competenza del Sindaco.

Fattispecie di maggiore rilievo per il settore agricolo

Si segnalano alcune fra le fattispecie che, a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, hanno perso la connotazione di illecito penale e cioè:

a) Omesso versamento di ritenute previdenziali

Secondo la nuova norma (art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016) se l'importo **omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro.**

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016 si viene a superare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (38080/2014) che ha ritenuto che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali era rimasto in vigore anche dopo la legge delega n. 67 del 2014, dovendosi attendere l'approvazione e la pubblicazione del decreto delegato. Circostanza questa avvenuta con il decreto delegato in questione.

b) Reati in materia di antiriciclanio

Fra i reati puniti solo con la pena della multa o dell'ammenda (depenalizzati in base all'art. 1 dei decreto legislativo n. 8/2016), si segnala il reato di inosservanza dell'obbligo di identificazione della clientela gravante sui "professionisti" (art. 16, d.lgs. n. 231/2007) punita con la sanzione della multa da euro 2.600 a euro 13.000, nonché la omessa tardiva o incompleta registrazione delle informazioni prescritte dalla legge sanzionata con la multa da euro 2.600 a euro 13.000.

Si ricorda che, fra i "professionisti" tenuti ad effettuare gli obblighi in materia di antiriciclaggio, sono inclusi anche le associazioni di categoria, di imprenditori, i CAF ed i patronati (per i contenuti di detto obbligo si rinvia alle circolari dell'Area Legale e Reti d'Impresa n. 12797/2007; n. 1309512008; n. 13464/2009),

Reati esclusi dalla depenalizzazione

Sono esclusi dalla depenalizzazione i reati in materia di: - edilizia e urbanistica (DPR n. 380/2001);

- ambiente, territorio e paesaggio (decreto legislativo n. 152 del 2006; decreto legislativo n 202 del 2007);
- alimenti e bevande (L. 11 .8.2014, n. 116)
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008)
- sicurezza pubblica.

Avv. Antonio Vincenzi
Avv. Vincenza Tascone
Coordinamento legislativo – Area Legale e Reti d'Impresa Confagricoltura

Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (Gruppi D e E)

Art. 1, commi 21-24 L. n. 208/2015 – Circolare Ag. Entrate n. 2/E/2016

La Legge di stabilità 2016, tra le altre cose, ha previsto nuovi criteri in materia di stima diretta della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale prevedendo l'esclusione, dalla stessa stima, degli elementi di natura impiantistica che caratterizzano l'attività svolta nell'immobile, funzionali allo specifico processo produttivo, c.d. "imbullonati", allo scopo di ridurre il carico dei relativi tributi, segnatamente, IMU e TASI.

Più in particolare, l'articolo 1, c. 21, della legge di stabilità 2016, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2016, ***"la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".***

Con il comma 22 dello stesso articolo 1, si prevede, inoltre, la possibilità di presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, atti di aggiornamento, ai sensi del D.M. n. 701/1994 (procedura DOCFA), per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili, già censiti, sulla base dei nuovi criteri. Se gli atti di aggiornamento sono presentati, entro il prossimo 15 giugno 2016 la rideterminazione della rendita, a norma del successivo comma 23, produce effetto retroattivo dal predetto 1° gennaio 2016.

Le componenti immobiliari oggetto di stima diretta delle unità immobiliari a destinazione speciale

Con la legge di stabilità 2016, dunque, posto che in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 2/E per la determinazione della stima diretta delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rientranti nei gruppi catastali D e E (compresa, evidentemente, **la categoria speciale "D/10" – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) vanno considerati esclusivamente i seguenti elementi:**

- **Il suolo, inteso come porzione di terreno su cui ricade l'unità immobiliare** (aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l'unità immobiliare, aree scoperte, accessorie e pertinenziali);

- **le costruzioni, intese quali qualsiasi opera edile dotata di solidità, stabilità e consistenza volumetrica** (fabbricati, tettoie, pontili, gallerie, opere di fondazione e di supporto in genere, ecc.);

- **gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni, idonei a fornire utilità trasversale all'immobile** (impianti elettrici, di aerazione, idrico-sanitari, ecc.), compresi quelli che *"sebbene integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti strutturalmente connesse al suolo o alle costruzioni, quali gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili, analogamente ai criteri seguiti nell'ambito degli immobili censiti nelle categorie dei gruppi ordinari".*

La circolare n. 2/E precisa, altresì, che tra gli elementi strutturalmente connessi rientrano i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi. Più precisamente, devono, pertanto, ritenersi, inclusi nella stima catastale i pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, come quelli integrati architettonicamente ai sensi dell'articolo 2, comma, 1 lettera b3) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 e riconducibili alle tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all'Allegato 3 allo stesso decreto (v. allegato 2, estratto del D.M. 19/02/2007).

Come già detto, l'ultimo periodo del comma 21 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Di conseguenza, non si deve più tener conto di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, indipendentemente

dalla loro rilevanza dimensionale. Così, ad esempio, per le industrie manifatturiere devono escludersi dalla stima i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata, quali sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l'essiccazione dei prodotti.

Sul punto, va evidenziato, che la stessa circolare, trattando delle varie tipologie di immobili oggetto di stima, **esclude dalla determinazione delle rendita delle centrali di produzione di energia e delle stazioni elettriche le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, o compressori, le valvole, i silenziatori e sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), nonché gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.**

Pertanto, si ritiene che per il caso degli impianti fotovoltaici ubicati al suolo, costituenti autonomi opifici, accertati nelle categorie D/1 o D/10, secondo le definizioni meglio specificate nella circolare della stessa Agenzia delle entrate n. 36/E/2013, la stima diretta continuerà a interessare l'area, e cioè il fondo, acquisito anche a seguito della costituzione di un diritto di superficie, sul quale vengono posti i pannelli, le opere di fondazione (strutture infisse al suolo), la recinzione ed i locali tecnici, con esclusione degli inverter e dei pannelli fotovoltaici. Stesso discorso, ad avviso dello scrivente ufficio, deve ritenersi valevole per le installazioni fotovoltaiche realizzate sulle serre caratterizzate da semplici strutture leggere censibili al catasto terreni, diversamente da quelle realizzate su serre per le quali sorge l'obbligo di accatastamento al catasto edilizio urbano, in quanto costruzioni assimilabili, di fatto, a veri e propri fabbricati, sempre secondo le indicazioni fornite nell'allegato tecnico alla predetta circolare n. 36/E.

sicurezza sul lavoro

Obbligo di corsi di formazione per tutti i dipendenti

Considerando che è obbligatoria la formazione per tutti i dipendenti, pertanto, ai sensi dell'art. 37 del D.gls 81/2008 ed accordo stato regioni n.221 del 21/12/2011, **si l'obbligo di formazione in caso di ingresso in azienda di nuovi addetti.**
Come riportato nell'accordo stato regioni, i datori di lavoro sono tenuti a far frequentare ai propri addetti, specifici corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione.
In ogni caso il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.
A tal proposito, in caso di ingresso in azienda di nuovo personale ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale (es: socio lavoratore, associato in partecipazione, tirocinante, volontario, personale con contratto co.co.pro., a chiamata, voucher ecc…), **il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire al medesimo, idonea formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le previsioni del D. Lgs. 81/2008.**

Altresì, se la mansione lavorativa lo prevedere, il datore di lavoro dovrà garantire al lavoratore, anche idonea sorveglianza sanitaria, in relazione ai rischi cui risulta essere esposto.

Avvisi a tutti i lettori

Dal mese di aprile 2016, e progressivamente a tutti, Marche Agricole verrà inviato esclusivamente per vita telematica/e.mail iniziando da chi ha comunicato la propria posta elettronica o personale o aziendale.
Si ricorda che è attivo il sito ***www.anconaconfagricoltura.it***